



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

**Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane
in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito
agevolato e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione
finanziaria agevolata**

Art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949

Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 "*de minimis*" relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 20 maggio 2026

Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/69 del 24 giugno 2026

Annualità 2026



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Oggetto dell'avviso	4
Art. 4 - Dotazione finanziaria	4
Art. 5– Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
Art. 6 –Tipologia e modalità di calcolo del contributo	7
Art.7 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento	9
Art. 8 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio	11
Art.9 - Importo massimo delle agevolazioni.....	13
Art.10 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni.....	14
Art. 11 – Spese non ammissibili.....	17
Art. 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda	17
Art.13 - Documentazione da allegare alla domanda	21
Art. 14 Divieto di trasmissione automatizzata delle domande e misure di sicurezza della piattaforma	24
Art.15 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni	25
Art.16- Rendicontazione PROGETTI DI INVESTIMENTO (Articolo 7 lettera B) – PI.....	27
Art.17- Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni	28
Art. 18 – Variazione dei progetti di Investimento	30
Art. 19 – Controlli.....	30
Art. 20 – Rinuncia.....	30
Art. 21 – Responsabile del Procedimento	31
Art. 22 – Ricorsi e foro competente	31
Art. 23 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti	31
Art. 24– Privacy.....	31
Art. 25– Disposizioni finali	32



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Art. 1 – Premessa

La Regione Sardegna intende supportare gli investimenti e sostenere l'accesso al credito delle imprese artigiane mediante la concessione di misure di sostegno per l'acquisto di beni strumentali e immobiliari previste:

- dall'art. 37 della [Legge 25 luglio 1952, n. 949](#)
- dall'art. 23, primo comma, [legge 21 maggio 1981, n. 240](#).

A tal fine, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/5 del 20 maggio 2026 resa definitiva dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/69 del 24 giugno 2026, sono state approvate le Disposizioni attuative operative che disciplinano la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale relativi alle operazioni di credito agevolato, e in conto canoni e in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria agevolata, previsti dalle due norme succitate.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it, unitamente a eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

La partecipazione alla procedura di attribuzione dei contributi di cui al presente avviso comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nell'allegato 1 alla D.G.R n. 25/5 del 20 maggio 2026 nonché del presente avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale.

Art. 2 – Definizioni

Assessorato Competente: Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

Avviso: il presente Avviso pubblico;

Beneficiario: il soggetto iscritto nel Registro delle Imprese, avente sede operativa in Sardegna che abbia realizzato l'investimento all'interno del territorio regionale e stipulato contratti di credito a sostegno della predetta operazione di investimento, per l'esercizio dell'attività artigiana;

Concessione: atto amministrativo con il quale si concedono le agevolazioni e che permette di impegnare le risorse finanziarie nel bilancio della Regione;

Finanziamento: il finanziamento obbligatorio concesso a favore del soggetto proponente da una Banca iscritta all'Albo previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, o da un intermediario finanziario ex art 106 del Testo Unico Bancario (TUB) o da un CONFIDI Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e all'albo OCM. Il finanziamento deve essere direttamente collegato all'investimento, come precisato all'articolo 8 del presente avviso.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN): atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con le modalità previste dall'articolo 47 del DPR 445/2000;

Domanda di agevolazione: l'istanza di partecipazione da presentare attraverso la piattaforma *online*, con le modalità indicate all'art. 12 e 13 del presente Avviso;

Soggetto istruttore: soggetto selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, cura l'istruttoria tecnica,



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

economica ed amministrativa delle domande di agevolazione;

Soggetto responsabile della misura di supporto: Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese - Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

Soggetto proponente: l'impresa che presenta domanda a valere sul presente avviso;

Impresa beneficiaria: la persona giuridica ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste.

Art. 3 - Oggetto dell'avviso

In attuazione della DGR n. 25/5 del 20/05/2026, il presente avviso disciplina i requisiti e le modalità di accesso alle due misure di agevolazione, operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 e operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981, attraverso l'erogazione di diverse tipologie di contributo a fondo perduto, di seguito elencate.

I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO –Legge n.949/1952

- a) **CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI:**
- b) **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.**

II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

- a) **CONTRIBUTO IN CONTO CANONI**
- b) **CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE**

Per entrambe le misure:

- c) **CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA**

I contributi sopra elencati sono concessi con la finalità di sostenere gli investimenti in beni strumentali e immobiliari effettuati da parte delle imprese artigiane attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, in conto capitale, in conto interessi o in conto canoni, e per la riduzione dei costi delle garanzie, le cui caratteristiche rispondono alle condizioni di ammissibilità di cui al successivo articolo 7 lettera **A)** – **INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE).**

La medesima misura è estesa ai progetti di investimento ancora da realizzare da parte di imprese **artigiane a prevalente partecipazione femminile, e/o giovanili e/o ubicate in piccoli comuni della Sardegna (v.di Allegato 4. Elenco Comuni sotto i 5.000)**, di cui al successivo articolo 7 lettera **B)** – **PROGETTI DI INVESTIMENTO (PI).**

Per entrambe le misure di agevolazione, le tipologie di contributo e le modalità di calcolo sono descritte all'articolo 6.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso per l'anno 2026, sono pari



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

rispettivamente a:

- **euro 29.000.000,00** da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti, così ripartiti:
 - a) euro 24.166.000 da destinare agli **INVESTIMENTI EFFETTUATI**
 - b) euro 4.834.000,00 da destinare ai **PROGETTI DI INVESTIMENTO (NUOVI INVESTIMENTI)**.
- **euro 1.550.000,00** da destinare ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione dei costi di garanzia.

Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nei due capitoli di bilancio destinati rispettivamente ai contributi in conto capitale e ai contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione della garanzia. In caso di esaurimento delle risorse stanziare in uno dei due capitoli, sarà concesso esclusivamente il contributo finanziabile (solo conto capitale, o solo conto interessi, canoni e garanzia).

Nell'assegnazione dei contributi in conto interessi, in conto canoni e per la riduzione della garanzia verrà data priorità al finanziamento degli INVESTIMENTI EFFETTUATI.

In ogni caso, la presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto qualora le risorse disponibili rappresentino almeno il contributo minimo previsto dal bando (v.di Articolo 9, su limite minimo della spesa ammessa); in tal caso resta salva la **facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione trasmessa sul portale SIPES.**

Nel caso di nuovi investimenti, di cui al successivo articolo 7 lettera B), la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione, sempre nel medesimo termine, di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese che alla data di presentazione della domanda, o alla data di erogazione del finanziamento bancario o di completamento dell'investimento se anteriori, e continuativamente fino all'erogazione del saldo del contributo, presentino cumulativamente i requisiti e rispettino le condizioni di seguito indicate:

1. siano iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotate con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.

L'iscrizione e/o annotazione deve essere posseduta o formalmente richiesta:

- per le operazioni di credito agevolato di cui alla Legge 949/1952 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento bancario o dalla data di completamento dell'investimento se successivo;



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- per le operazioni di locazione finanziaria (leasing) di cui alla Legge 240/1981 a decorrere dalla data di consegna del bene.

Qualora sia stata presentata richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese nei mesi precedenti alla pubblicazione del bando e, alla data di presentazione della domanda, non sia stata completata la procedura, al momento della concessione dovrà essere prodotta visura camerale a comprova del possesso del requisito di impresa artigiana, di cui al presente paragrafo.

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso all'agevolazione, in quanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti di impresa artigiana nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. abbiano, continuativamente, sede operativa in Sardegna e siano attive alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni e fino al momento di erogazione del saldo.

3. soddisfino le seguenti condizioni di ammissibilità:

- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- non siano destinatarie della sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e d) del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii;
- non abbiano, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate, situazioni debitorie, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 5/2016 come modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. n. 16/2021;
- l'impresa proponente, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di cui all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, non supera il limite previsto dal medesimo Regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis» nell'arco dei 3 anni precedenti la data di richiesta del presente aiuto, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA)
- non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto corrente bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non siano operanti nei settori previsti all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 2023/2831, garantiscano tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni;
- non siano beneficiarie di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione o, siano



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

beneficiarie di altri contributi pubblici che cumulati con il contributo di cui al presente avviso non siano superiori alla spesa massima sostenuta;

- ix. si impegnino ad attivare un conto corrente dedicato, o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del contributo, anche in via non esclusiva;
- x. siano in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,» e successive modifiche;
- xi. non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, nel rispetto del contenuto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/ 2001 (c.d divieto di pantouflage);
- xii. non siano incorsi nelle sanzioni previste dall'art. 75 comma 1-bis del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
- xiii. siano in regola con gli adempimenti relativi al pagamento degli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente e dei contributi previdenziali e assistenziali attestato da DURC regolare e in corso di validità alla data della domanda;
- xiv. i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente, non siano sottoposti a condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente;
- xv. abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il possesso delle condizioni di cui al presente articolo deve essere attestato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6 –Tipologia e modalità di calcolo del contributo

Per gli interventi finanziabili che rientrino tra le operazioni di credito agevolato a valere sulla Legge 949/1952 e/o tra quelle di locazione finanziaria valere sulla Legge 240/1982, sono previste le tipologie di contributo di seguito descritte:

I. OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO – Legge n.949/1952

a) CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: è calcolato sulla base dell'importo capitale del finanziamento ammesso ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata del finanziamento. Il contributo è determinato nella misura del 1,5% annuo sul minor importo tra la spesa ammessa e l'importo nominale del finanziamento bancario, a titolo di **contributo "una tantum" da erogarsi in un'unica soluzione**. Qualunque



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:

- 12 anni, se riguarda beni immobili;
- 6 anni, se riguarda beni mobili.

b) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: è calcolato nella misura del 40% della spesa ammissibile al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento e debitamente documentata.

c) CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA: può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/interessi.

II. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA – Legge n. 240/1981

a) CONTRIBUTO IN CONTO CANONI: calcolato sulla base dell'importo della locazione ammessa ed è determinato nella misura del 1,5% annuo per la durata della locazione. Il contributo è determinato nella misura del 1,5% annuo sul minor importo tra la spesa ammessa e l'importo nominale del finanziamento leasing, **a titolo di contributo "una tantum" da erogarsi in un'unica soluzione.**

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante.

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore

- 12 anni, se riguarda beni immobili;
- 6 anni, se riguarda beni mobili.

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

b) CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: nella misura del 40% della spesa ammissibile, nei limiti di cui al successivo art.7

c) CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA: può essere richiesto unitamente alle due tipologie di contributo sopra elencate, qualora l'operazione per la quale viene richiesto il contributo in conto interessi sia garantita - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n.326. Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

0,50% annuo dell'importo dell'operazione, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in unica soluzione al pari del c/capitale e del c/interessi.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare – per l'acquisto dei beni locati – delle agevolazioni previste dalla vigente normativa in materia di finanziamenti artigiani agevolati.

Le agevolazioni non possono essere concesse per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

Per entrambe le operazioni (leasing e credito) le tre tipologie di contributo, in conto capitale, in conto interessi o canoni, e per riduzione dei costi di garanzia, sono cumulative:

- **Pena la non ricevibilità della domanda, il contributo conto interessi o canoni deve sempre essere richiesto, vista l'obbligatorietà dell'operazione di finanziamento/leasing.**

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è previsto solo nei casi in cui l'operazione di credito sia assistita da garanzia per la quale l'impresa dimostri di aver pagato le relative commissioni al Confidi.

Art.7 - Condizioni di ammissibilità dell'investimento

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti tipologie di investimento:

A) INVESTIMENTI EFFETTUATI (IE), OVVERO conclusi, fatturati e rendicontati alla data di presentazione della domanda. Le spese ad essi correlate sono sostenute, ovvero pagate, **fino a 24 mesi precedenti la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relative al bando pubblicato nell'esercizio precedente** a quello in corso, **avvenuta il giorno 29/07/2025**. In caso di operazioni di leasing l'investimento si intende completato con la consegna del bene.

Si intende con **data di presentazione della domanda**, la data di invio telematico dell'istanza, di cui alla Fase b) descritta nel successivo articolo 12.

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati oltre l'arco temporale di cui al precedente capoverso; le spese relative ad eventuali acconti/cauzioni versati prima di tale termine saranno scomputati dal totale delle spese ammissibili.

Più precisamente: i beni devono essere stati acquistati, completamente pagati e consegnati all'impresa e devono essere già operativi sia che si tratti di automezzi, macchinari/attrezzature ovvero di acquisti/interventi immobiliari.

In caso di operazione immobiliare l'immobile, oggetto di acquisto/lavori/ristrutturazione, deve essere censito come sede legale o operativa o unità locale dell'impresa artigiana, come desumibile da visura camerale e alla data della domanda deve essere a servizio dell'attività artigiana e dunque operativo.

Qualora nella richiesta di contributo vengano incluse spese già rendicontate e ammesse a beneficio a valere su un avviso precedente, la domanda verrà interamente rigettata.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

B) PROGETTI DI INVESTIMENTO (PI), OVVERO investimenti che si prevede di realizzare nei 24 mesi successivi la data di presentazione della domanda, su richiesta di imprese femminili, giovanili o ubicate in piccoli comuni della Sardegna, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5.

Si intendono a tal fine:

- **IMPRESSE FEMMINILI**, così come definite dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ovvero società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.
- **IMPRESSE GIOVANILI**, così come definite dal D.lgs. n. 185/2000, ovvero la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, nonché le imprese individuali gestite da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.
- **IMPRESSE CON SEDE OPERATIVA UBICATA IN UN PICCOLO COMUNE DELLA SARDEGNA**, come individuati dall'art.14 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento), della legge di stabilità regionale 2026, ossia comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti. L'impresa deve avere una **sede operativa nel piccolo comune alla data del 20 maggio 2026**, data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n.25/5, con la quale sono state approvate le Direttive da trasmettere al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

I progetti di investimento saranno realizzati sulla base di un cronoprogramma predisposto dal richiedente al momento della presentazione della domanda, in cui le spese di investimento dovranno essere ripartite nell'arco dei successivi 24 mesi.

Qualora si rendesse necessario uno spostamento della quota spese da realizzare agli anni successivi a quello dell'ottenimento del contributo, potranno essere effettuate modifiche al cronoprogramma iniziale di investimento, da comunicare tramite la piattaforma SIPES entro il 31/01 di ciascun anno pena l'inammissibilità della spesa. .

È allegata al presente Avviso, la lista dei comuni della Sardegna con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti, Allegato n.4.

Per tale linea di intervento, il contributo in conto capitale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente Articolo 6, è concesso entro il limite massimo **di 100.000,00 euro** ed è calcolato sulla base delle spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda.

I benefici sono successivamente erogati secondo le modalità di cui ai successivi Articoli 15 e 16 a seguito del completamento dell'investimento e della rendicontazione delle spese sostenute nel suddetto arco temporale. Qualora l'impresa richiedente il beneficio includa nel piano di investimento spese già rendicontate e ammesse a beneficio a valere su un avviso precedente, la domanda verrà interamente rigettata.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Per entrambe le tipologie di investimento di cui ai punti A) – IE e B) - PI, l'investimento deve essere funzionale all'esercizio dell'attività artigiana primaria e/o secondaria (purché strettamente attinente e correlata alla primaria) risultante dalla visura camerale, e nel caso di nuovi investimenti da parte di impresa ubicata in un piccolo comune, **i nuovi investimenti devono essere integralmente riferiti alla unità produttiva ubicata nel piccolo comune.**

Le due linee di intervento di cui alle precedenti lettere A) – IE e B) - PI sono tra loro cumulabili fermi restando tutti i limiti in materia di cumulo e di "de minimis", dietro presentazione di due domande distinte soggette a istruttoria separata.

Art. 8 - Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento obbligatorio

Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione l'investimento deve essere associato ad un finanziamento concesso:

- da una Banca iscritta all'Albo come previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993,
- da intermediari finanziari ex art 106 del TUB,
- da un CONFIDI iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca di Italia e da quelli iscritti all'albo OCM, autorizzati all'erogazione del credito diretto.

Per le agevolazioni a valere sulla Legge 240/1981 è condizione necessaria aver stipulato un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing.

Fermo restando l'arco temporale di cui al precedente articolo 7, le operazioni di finanziamento o di locazione finanziaria devono essere poste in essere a sostegno del singolo investimento o di un progetto di investimento complessivo che comprenda l'acquisto di più beni ammissibili a finanziamento, riconducibili a un unico programma coerente di ammodernamento e sviluppo dell'impresa.

Non saranno ritenute ammissibili le operazioni associate a finanziamenti o locazioni finanziarie di importo nominale inferiore:

- **al 10% del contributo complessivo se inferiore o uguale a 50.000 euro;**
- **a 5.000,00 euro negli altri casi.**

Il finanziamento deve essere temporalmente correlato all'investimento o al progetto di investimento, salvo il caso più avanti descritto, pertanto:

- Per gli investimenti di cui al precedente Articolo 7 lettera A) – INVESTIMENTI EFFETTUATI - il contratto di finanziamento può essere alternativamente stipulato:
 - a) Antecedentemente all'avvio dell'investimento o del progetto di investimento. Il contratto di finanziamento, può essere stipulato, e l'erogazione completata, al massimo 12 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile, qualora esso abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi prima per tutte le altre tipologie di beni.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- b) Nel corso del progetto di investimento: il contratto di finanziamento può essere stipulato, e l'erogazione completata, dopo l'avvio del progetto di investimento, ma antecedentemente al pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile riconducibile al progetto.
- c) In caso di leasing, la consegna del bene oggetto del contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del contratto di leasing qualora questo abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi per tutte le altre tipologie di beni.

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento o del verbale di consegna nel caso di locazioni finanziarie.

- Per gli investimenti di cui al precedente Articolo 7 lettera B) - PROGETTI DI INVESTIMENTO - qualora il finanziamento non risulti ancora stipulato alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta, unitamente alla domanda, **una lettera su carta intestata della banca, o intermediario finanziario o confidi, dalla quale risulti l'importo richiesto dall'impresa e il piano di ammortamento stimato**. La predetta lettera non comporta alcun impegno alla effettiva concessione del prestito da parte della banca, intermediario o confidi, ma attesta unicamente che l'impresa ha avviato il processo per la sua richiesta. **Il contratto di finanziamento o il contratto di leasing deve essere sottoscritto entro il termine di 3 mesi dalla concessione del beneficio, pena la decadenza dal medesimo; in ogni caso la stipula del contratto di finanziamento o di leasing è richiesta ai fini dell'erogazione dell'anticipazione.**

Sono ammissibili i finanziamenti sottoscritti fino, rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili, a 12 mesi o 6 mesi prima del pagamento della prima spesa ammissibile.

In caso di leasing, la consegna del bene oggetto del contratto deve avvenire entro 12 mesi dalla stipula del contratto di leasing qualora questo abbia ad oggetto beni immobili, e 6 mesi per tutte le altre tipologie di beni.

Farà fede la data di stipula del contratto di finanziamento o del verbale di consegna nel caso di locazioni finanziarie.

L'ammontare del prestito, cumulato con il contributo regionale in conto capitale e l'eventuale apporto di mezzi propri, deve consentire l'integrale copertura del Piano di spesa presentato con la domanda, IVA inclusa. Restano ferme le limitazioni di cui sopra in termini di importo minimo del finanziamento.

Per entrambe le linee di intervento (investimenti realizzati e progetti di investimento), si può prescindere dalla correlazione temporale qualora la correlazione tra finanziamento e investimento sia dimostrata da espliciti riferimenti allo specifico investimento ammissibile contenuti nel contratto di finanziamento. A tal fine, non saranno considerate eventuali e ulteriori attestazioni da parte dell'istituto bancario, rese prima o dopo la stipula del contratto di finanziamento.

Per quanto attiene i mezzi propri, essi possono consistere:

- nel caso di imprese costituite in contabilità ordinaria, nuovi conferimenti/finanziamenti del proponente o dei soci in conto aumento del capitale sociale e riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincolo di destinazione, risultanti da apposita Delibera dell'organo aziendale competente che



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

vincoli gli stessi fino al completamento del Piano di spesa. Non è ricompresa nella tipologia “apporto mezzi propri” il c.d. “apporto in natura”;

- nel caso di imprese costituite in contabilità semplificata, le disponibilità di conto corrente come da apposita documentazione fornita dagli istituti di credito accompagnata dalla autodichiarazione in forma di DSAN da parte del legale rappresentante di vincolare le somme necessarie fino al completamento del Piano di spesa.

L’apporto dei mezzi propri e dei mezzi di terzi deve essere dichiarato nel modulo di domanda.

Art.9 - Importo massimo delle agevolazioni

Fatte salve le specifiche limitazioni di spesa e di contributo di cui al successivo Articolo 10, e il tetto massimo concedibile di 100.000,00 euro per Progetti di investimento di cui alla lettera B) del precedente articolo 7, l’ammontare massimo concedibile è soggetto al rispetto della soglia di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 c.d “*de minimis*” come sotto meglio specificato.

La regola “*de minimis*” implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire di finanziamenti pubblici complessivi superiori a euro 300.000,00 concessi sotto forma di “*de minimis*” a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica, per un periodo di 3 anni su base mobile ovvero nei 3 anni precedenti la data di concessione dell’aiuto ai sensi del presente Avviso. Il computo riguarda oltre che l’impresa proponente, anche le altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica¹” di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie (quali fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d’azienda) e di aiuti automatici che non risultino ancora registrati nel Registro nazionale degli aiuti (RNA). A riguardo, si evidenzia che, in virtù del considerando 4 del nuovo Regolamento UE n. 2023/2831 il perimetro dell’Impresa Unica comprende anche le persone fisiche².

Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo “*de minimis*” i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

Ai sensi di quanto disposto dal citato Regolamento (UE) 2023/2831 articolo 5 comma 3, gli aiuti «*de minimis*»

¹ Si definisce «impresa unica»: ai fini del predetto regolamento, “tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

² Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

concessi a valere sulla presente misura di agevolazione non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili “qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione”.

In caso di superamento del suddetto massimale “*de minimis*” l’importo dell’aiuto viene ridotto entro il limite massimo consentito. In tal caso resta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare al contributo in misura ridotta; nel caso di nuovi investimenti la concessione del beneficio in misura ridotta è subordinata alla dimostrazione di adeguata copertura del piano di investimenti con ulteriori mezzi propri.

Tale riduzione si applica qualora il cumulo dell’agevolazione richiesta con altri aiuti “*de minimis*” ricevuti – anche congiuntamente a imprese ad essa eventualmente collegate – ecceda il plafond previsto.

Non saranno ammissibili al contributo spese documentate per importo complessivo inferiore a 5.000,00 euro. Il contributo non potrà essere concesso per importi di spesa complessiva documentata inferiori a 5.000,00 euro anche qualora dall’esame della domanda risultassero spese non ammissibili di importo tale da ridurre il contributo al di sotto di tale soglia

Art.10 - Tipologie di spesa ammissibili e limitazioni

In linea generale sono ammissibili ad agevolazione gli acquisti di beni effettuati dall’impresa artigiana destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività artigiana.

In caso di esercizio di attività plurime (più attività artigiane esercitate dalla medesima impresa) risultanti dalla visura camerale, gli acquisti sono ammessi a condizione che venga dimostrata oltre alla prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare o dei soggetti artigiani dell’impresa rispetto all’organizzazione del processo produttivo, la stretta interconnessione e/o affinità e/o complementarietà e/o integrazione fra le attività, tali da poter essere esercitate in gran parte nell’ambito di un processo produttivo indistinto.

In particolare, con riferimento alle due tipologie di intervento, ovvero per le operazioni di credito agevolato a valere sulla Legge 949/1952 e quelle di locazione finanziaria a valere sulla Legge 240/1981, sono ammesse al finanziamento, o sono ammissibili con limitazioni, le spese relative ai seguenti interventi:

1) Acquisto di terreni

solo SE destinati alla costruzione e/o all’ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L’acquisto del **solo terreno** è ammissibile esclusivamente nell’ambito dell’esercizio di attività artigiane che prevedano come **strettamente necessario** l’utilizzo di terreni scoperti nel ciclo produttivo o nella fornitura di servizi e in particolare: autodemolizione/sfasciacarrozze, taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.), movimento terra, centro di stoccaggio temporaneo inerti, rimessaggio a secco di imbarcazioni, autotrasporto. In caso di utilizzo come deposito mezzi, ai fini dell’ammissibilità della spesa, l’impresa dovrà produrre l’elenco di mezzi interessati.

2) Acquisto costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

che siano posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione, queste ultime non potranno superare il 5% dell'importo dei lavori.

Nel caso di acquisto, costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione dell'immobile aziendale, ferma la percentuale di agevolazione del 40%, sono posti i seguenti limiti al contributo concedibile:

- massimo **euro 40.000,00** in caso di immobile destinato alla sede operativa
- massimo **euro 20.000,00** nel caso di immobile destinato a deposito, garage o rimessa.

Fermi restando i limiti di cui al punto precedente, si precisa quanto segue:

- In caso di acquisto, costruzione o opere murarie relative a immobili della categoria catastale GRUPPO A) Abitazioni di qualsiasi genere e natura, compresi uffici e studi privati e quelli utilizzati in modo promiscuo (abitazione - studio professionale), è ammesso ad agevolazione **il 50% delle spese funzionali all'attività artigiana**. Fanno eccezione le attività di estetista, parrucchiera, acconciatori, tatuatori e sartoria per le quali è ammesso **il 100% delle suddette spese**.
- In caso di acquisto, costruzione o opere murarie dei fabbricati diversi da quelli di categoria A a uso promiscuo (attività artigiana/altra attività) sono agevolabili per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa. Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai fabbricati a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.
- La costruzione dei fabbricati deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.
- L'ammodernamento strutturale del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi fabbricati ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a 10 anni. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

3) Acquisto macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi ovvero usati

che siano posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale.

Con riferimento agli autoveicoli, possono essere ammesse ad agevolazione:

- i veicoli destinati alle attività di tassista e di noleggio di veicoli con conducente, e le auto opportunamente abilitate per autoscuole;
- altre tipologie di veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di merci e/o prodotti e non di persone purché coerenti con le specifiche attività esercitate (ad es. Pick-up modificati con l'installazione di attrezzature fisse/allestimenti speciali, furgoni e/o gli autocarri con cassone di varie



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

dimensioni, con adeguato vano di carico, fiancate lamierate). Detta tipologia di automezzi deve essere necessariamente immatricolata in c/proprio.

Relativamente all'acquisto di automezzi, sono posti i seguenti limiti:

- **massimo 40.000,00 euro** del contributo in c/capitale in caso di spese per acquisto di motrici;
- **massimo 30.000,00 euro** della spesa ammissibile in caso di spese per allestimenti speciali;
- **massimo 20.000,00 euro** della spesa ammissibile in caso di spese per rimorchi e pianali.

Tutti gli acquisti proposti devono in ogni caso essere coerenti con il numero di collaboratori, compresi i titolari dell'impresa, per la gestione e conduzione dei mezzi.

4) Acquisto di software, diritti / licenze / siti web

Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e spese per la realizzazione di siti web a sostegno dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, per attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo (incluse le spese per la formazione tecnica specifica riferita alla nuova linea di produzione e/o di processo).

5) Acquisto di natanti/imbarcazioni o parti di essi

- natanti, ovvero unità da diporto a remi e quelle il cui scafo abbia una lunghezza pari o inferiore a 10 metri, senza nessun limite di spesa
- imbarcazioni, ovvero unità da diporto il cui scafo abbia una lunghezza superiore a 10 metri entro un limite di spesa del 50%;
- acquisto di parti di imbarcazioni e natanti, quali motori, arredi ed eventuali dotazioni accessorie (GPS, ecoscandagli etc.).

6) Acquisti per attività di revamping e ammodernamento di macchinari

con riferimento a macchinari **già presenti in azienda**, esclusivamente delle spese sostenute per interventi di aggiornamento tecnologico e rifunzionalizzazione di macchinari e impianti esistenti (componenti, manodopera, software dedicati e interventi accessori funzionali all'aggiornamento) finalizzati a:

- incrementare la produttività e l'efficienza energetica;
- migliorare la qualità del prodotto e la sicurezza dei lavoratori;
- prolungare il ciclo di vita utile degli impianti;
- ridurre l'impatto ambientale attraverso il recupero, la rigenerazione o la sostituzione selettiva di componenti;
- favorire pratiche coerenti con i principi dell'economia circolare, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti.

NB: Non saranno ammesse spese di mera manutenzione. Il *revamping* dovrà essere documentato, oltre che



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

dalla fattura delle migliorie effettuate, da perizia tecnica o relazione di un fornitore qualificato, attestante l'effettivo miglioramento delle performance del macchinario.

Art. 11 – Spese non ammissibili

Per entrambe le agevolazioni, ovvero per le operazioni di credito di cui alla Legge n.949/1952 e per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla Legge n. 240/1981, non sono ammissibili gli acquisiti e le tipologie di spesa di seguito descritti:

- 1) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra coniugi, parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado.
- 2) acquisti di beni immobili/ mobili quali macchinari/attrezzature/automezzi/imbarcazioni/natanti tra imprese partecipate da un medesimo soggetto e/o nel quale partecipino soggetti di cui al paragrafo precedente.
- 3) acquisti di autovetture (compresi i SUV e i van) non ricompresi nella tipologia di cui all'articolo 10
- 4) spese per servizi di manutenzione delle imbarcazioni e dei natanti.
- 5) acquisto o locazione di lotti o aree non finalizzati a costruzione di fabbricati, anche adiacenti a quella della sede, destinate a parcheggio, garage o deposito merci.
- 6) spese con pagamenti in SARDEX e/o compensazioni con merci o beni.
- 7) acquisti di beni usati, diversi da immobili, tra e da persone fisiche, non aziende.
- 8) spese sostenute dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Per quanto non indicato nell'elenco di cui sopra, si intendono non ammesse tutte le spese qualora non espressamente indicate al precedente articolo 10.

Art. 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di agevolazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>.

Il proponente per presentare la domanda deve disporre:

- di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS- o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo DELEGATO³) per accedere al sistema informatico SIPES;

³ Il delegato dovrà essersi profilato precedentemente con ruolo «delegato» (la profilazione è possibile già ora accedendo al link <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes>). All'accesso sarà necessario creare il profilo impresa e associare il proprio nominativo come delegato. Il delegato può compilare tutte le sezioni del profilo impresa e della domanda, ma non ha potere di firma. Pertanto, la domanda, una volta compilata dal delegato, dovrà essere salvata in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante indicato nella sezione «Soggetti operatori». Il delegato potrà successivamente allegare nella piattaforma la domanda e gli allegati firmati e provvedere alla trasmissione telematica.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell’art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
- di “firma digitale” in corso di validità, del legale rappresentante (o suo PROCURATORE⁴) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

La compilazione e l’invio telematico della domanda avverrà in due fasi con le seguenti modalità.

a) Fase di compilazione

- accesso del soggetto richiedente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID, o Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta di identità elettronica CIE;
- compilazione di tutti i campi obbligatori presenti in piattaforma, al fine della corretta predisposizione dell’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000), contenente i dati dell’impresa, del legale rappresentante, le dichiarazioni previste dall’Avviso e le informazioni richieste inerenti l’investimento sostenuto e le relative spese; l’impresa dovrà dichiarare che le informazioni riportate rispondono a verità e di essere consapevole che, salvo i casi espressamente previsti nell’Avviso, non è ammessa la rettifica e/o integrazione della domanda e pertanto è onere minimo di cooperazione, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione e gli allegati richiesti dall’Avviso per le diverse casistiche a pena di inammissibilità della domanda;
- caricamento della documentazione richiesta, di cui al successivo Articolo 13;
- generazione della domanda in formato pdf non modificabile;
- caricamento della domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente (o dal procuratore speciale);
- registrazione della domanda. In questa fase il sistema invierà un codice identificativo univoco all’indirizzo pec dell’impresa registrato su SIPES.

b) Fase di invio telematico dell’istanza

- inserimento del codice identificativo univoco, ricevuto in fase di registrazione della domanda, nell’apposito link che sarà indicato nella pagina di pubblicazione dell’avviso;
- all’atto dell’invio telematico della domanda, l’istante riceve il numero identificativo di trasmissione e l’orario, che fa fede per stabilire l’ordine cronologico di ricezione della domanda. Dalla data dell’invio telematico della domanda decorrono i termini per l’avvio dell’istruttoria e la concessione delle agevolazioni.

Si riportano di seguito i termini per la presentazione della domanda.

⁴ In tal caso dovrà essere allegata alla domanda la procura speciale notarile.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Per la Linea INVESTIMENTI EFFETTUATI – IE - (Articolo 7 lettera A)

Ai fini della **compilazione della domanda**, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 03/07/2026 fino alle ore 17:00 del giorno 27/07/2026.

L'invio telematico dell'istanza potrà essere effettuato a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 28/07/2026 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 29/07/2026, quale termine ultimo, a pena di esclusione.

Per la Linea PROGETTI DI INVESTIMENTO – PI - (Articolo 7 lettera B):

Ai fini della **compilazione della domanda**, la piattaforma sarà aperta dalle ore 10:00 del giorno 03/07/2026 fino alle ore 17:00 del giorno 29/07/2026.

L'invio telematico dell'istanza potrà essere effettuato a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 30/07/2026 ed entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 31/07/2026, quale termine ultimo, a pena di esclusione.

Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della domanda di partecipazione saranno consultabili sul manuale d'uso che sarà pubblicato insieme all'Avviso.

Ogni domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). L'istante dovrà indicare nella domanda gli estremi del pagamento o indicare la causale di esenzione.

La presentazione della domanda oltre il limite dello stanziamento di cui all'articolo 4 non comporta il diritto alla concessione del contributo. Tali domande saranno ammesse ad istruttoria esclusivamente qualora si rendessero disponibili risorse derivanti da istruttorie negative o da maggiori risorse in bilancio.

Eventuali comunicazioni di termine/sospensione saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

La domanda contiene le informazioni necessarie per accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'aiuto nonché la conformità alla normativa applicabile.

La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000⁵.

Non è ammesso presentare più domande di agevolazione a fronte di uno stesso finanziamento bancario.

Si specifica che è possibile presentare un'unica istanza per operazioni di credito agevolato (L.949/1952) e per operazioni di leasing (L.240/1981) a condizione che per le prime sia presentato un contratto di finanziamento bancario, e per le seconde un contratto di locazione finanziaria.

Entro i termini per la compilazione della domanda (Fase a) Articolo 12), nel caso in cui il richiedente riscontri

⁵ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

eventuali errori materiali di compilazione, ivi inclusa la mancata allegazione di documenti obbligatori sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente.

Fuori dal predetto caso, considerata la modalità di concessione dell'agevolazione, secondo una procedura "a sportello" rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o l'integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l'Amministrazione procede al rigetto della medesima, senza necessità di preventiva comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Il Soggetto Istruttore e il competente Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese possono richiedere integrazioni documentali e chiarimenti al soggetto proponente concedendo un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione per il riscontro.

La richiesta di integrazione / chiarimento sospende i termini di istruttoria della posizione. Il mancato rispetto dei termini per l'invio delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti comporta la decadenza della domanda, senza necessità di preventiva comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Tutte le comunicazioni (aventi ad oggetto richieste di integrazione e/o preavvisi di rigetto ex articolo 10bis Legge 241/90) tra l'amministrazione e le imprese richiedenti saranno gestite esclusivamente all'interno della piattaforma SIPES, che, al momento dell'invio della comunicazione, trasmette una notifica pec all'indirizzo di posta certificata indicato al momento della presentazione della domanda, dalla cui data decorrono i termini per presentare le integrazioni documentali o eventuali contro deduzioni.

Non è in alcun modo sanabile in sede di soccorso istruttorio la mancanza dei documenti e moduli richiesti come obbligatori nel seguente Articolo 13 a pena di non ricevibilità della domanda. Alla totale mancanza dei predetti documenti e moduli è equiparata la presentazione di documenti e moduli che presentano carenze così gravi da impedire ai medesimi di svolgere la loro funzione essenziale. Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo i principali casi in cui si configura questa ipotesi: mancanza di sottoscrizione digitale, documento in bianco o illeggibile o con pagine mancanti, documento totalmente diverso o non pertinente.

Negli altri casi, l'Amministrazione o il soggetto istruttore possono richiedere integrazioni con riferimento a documenti per i quali sia dimostrabile l'esistenza alla data di presentazione della domanda.

In caso di incongruenza tra le informazioni inserite nella piattaforma SIPES e quelle indicate nella DSAN di rendicontazione (Modelli A1 per MACCHINARI_ATTREZZATURE e A2 per Immobili) prevale quanto dichiarato nella piattaforma SIPES. Nel caso di incongruenza degli importi inseriti in diverse sezioni della piattaforma SIPES sarà sempre considerato il valore minore.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Art.13 - Documentazione da allegare alla domanda

Tutte le istanze presentate secondo le modalità descritte al precedente articolo 12, dovranno essere corredate dai seguenti allegati, **pena la non ricevibilità della domanda e l'inammissibilità alla fase istruttoria**:

1. Domanda di partecipazione generata dal sistema informatico (sistema SIPES), in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
2. DURC regolare in corso di validità
3. Polizza catastofale
4. Attestazione/estratto della Banca da cui risulti il codice IBAN del conto dedicato.
5. Allegato dichiarazione de minimis (Modello D) (il modulo dovrà essere firmato digitalmente senza modificarne il formato in modalità P7m, ossia CADES, su formato excel o formato analogo)
6. Dichiarazione antimafia **per i titolari e i soci, nonché per i rispettivi familiari conviventi** (obbligatoria solo **nel caso in cui la somma delle agevolazioni richieste sia superiore o uguale a euro 150.000,00**) secondo il modello allegato al presente avviso (Modello n.E).
7. Qualora la domanda sia sottoscritta dal «Procuratore speciale», dovrà essere caricata nell'apposita Sezione della piattaforma la procura notarile previo salvataggio con il nome "procura speciale" e trasmessa unitamente alla domanda, insieme alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante e del procuratore speciale.

Inoltre, a seconda della tipologia di operazione (Legge n. 949 /1952 o Legge n. 240/1981) e Linea di intervento (INVESTIMENTI EFFETTUATI (Articolo 7 lettera A) – IE o PROGETTI DI INVESTIMENTO (Articolo 7 lettera B) – PI, dovranno essere trasmessi in allegato alla domanda, i seguenti documenti:

Per la Linea INVESTIMENTI EFFETTUATI (Articolo 7 lettera A) - IE

a) OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO - Legge n. 949 /1952

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la rendicontazione delle spese sostenute (Modello A1_DSAN rendicontazione MACCHINARI_ATTREZZATURE e Modello A2_DSAN rendicontazione IMMOBILI) firmata digitalmente dal legale rappresentante.
2. Contratto di finanziamento con allegata copia del piano di ammortamento.

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo comporta la non ricevibilità della domanda, e l'inammissibilità alla fase istruttoria.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti, obbligatori a seconda delle varie tipologie di spesa:

1. Nel caso di acquisto o locazione di immobili:
 - atto di provenienza dell'immobile/rogito notarile (per acquisto dell'immobile);



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- contratto registrato dal quale risulti il diritto di godimento dell'immobile di durata residua non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (terreno e/o fabbricato, per il caso di ristrutturazione di immobile detenuto in locazione);
2. Nel caso di ristrutturazioni di immobili:
- planimetria annotata con la singola destinazione dei fabbricati, e relativa superficie e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.
 - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 **sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza o di un tecnico dell'ente finanziatore (Modello B)**, attestante la natura dei lavori eseguiti, data inizio e fine lavori, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).
3. in caso di acquisto del solo terreno da utilizzare come deposito mezzi: elenco dei mezzi in ammortamento di proprietà dell'impresa (reso anche con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente).
4. In caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:
- a) dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale (Modello C1), sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario), attestante che:
 - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
 - b) dichiarazione del venditore (Modello C2) che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).
5. Nel caso di acquisto automezzi: copia della carta di circolazione.

b) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA - Legge n. 240/1981

- 1. Contratto di leasing con allegata copia del piano di ammortamento;
- 2. Copia conforme all'originale del verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, la data e il luogo di consegna dei beni;

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo comporta la non ricevibilità della



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

domanda, e l'inammissibilità alla fase istruttoria.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti, obbligatori a seconda delle varie tipologie di spesa:

1. Planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.
2. Nel caso di locazione di automezzi: copia della carta di circolazione.

c) CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA

Per entrambe le tipologie di operazione - credito agevolato (Legge n. 949/1952) e leasing (Legge n. 240/1981) - in caso di richiesta del contributo per la riduzione dei costi di garanzia, è richiesta come allegato obbligatorio **l'attestazione rilasciata dal Confidi dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.**

Su eventuale richiesta del soggetto istruttore dovranno successivamente essere prodotti gli originali dei documenti citati e le fatture quietanzate nel termine di dieci giorni dalla richiesta medesima.

Per la Linea PROGETTI DI INVESTIMENTO (Articolo 7 lettera B) - PI

1. **Business Plan semplificato** (Modello A - PI)
2. Nel caso in cui il contratto di finanziamento e/o leasing non sia ancora stato stipulato alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta, unitamente alla domanda, **una lettera su carta intestata della banca, o intermediario finanziario, CONFIDI, o società di leasing dalla quale risulti l'importo richiesto dall'impresa e il piano di ammortamento stimato.** La predetta lettera non comporta alcun impegno alla effettiva concessione del prestito / leasing da parte della banca, intermediario o CONFIDI, o società di leasing ma attesta unicamente che l'impresa ha avviato il processo per la sua richiesta. **In tal caso il contratto di finanziamento/leasing dovrà essere prodotto nel termine di tre mesi dalla concessione del beneficio, o contestualmente alla richiesta di anticipazione.**

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo comporta la non ricevibilità della domanda, e l'inammissibilità alla fase istruttoria.

Sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti, obbligatori a seconda delle varie tipologie di spesa:

1. Nel caso di acquisto di immobili:
 - Preliminare/Scrittura privata di vendita dell'immobile datata e sottoscritta;
 - Piantina planimetrica con evidenza dei mq e della destinazione d'uso di ciascun vano.
2. Nel caso di costruzione/ammodernamento/ampliamento di immobile:
 - **documentazione attestante la proprietà o il diritto di godimento** del terreno/immobile accompagnata da **espresa autorizzazione all'effettuazione dei lavori da parte del proprietario**, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario); il diritto di godimento deve avere una durata residua non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

agevolazione;

- **computo metrico** sottoscritto dal tecnico abilitato con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).

3. Nel caso di acquisto automezzi o altri beni:

- preventivo di spesa con i dettagli tecnici, e per gli automezzi gli eventuali allestimenti speciali/rimorchi/pianali.

Le domande presentate con modalità differenti da quelle indicate o incomplete saranno rigettate, fatto salvo quanto precisato al precedente articolo 12 relativo al soccorso istruttorio.

Art. 14 Divieto di trasmissione automatizzata delle domande e misure di sicurezza della piattaforma

Tutte le fasi in cui si articola la procedura regolata dal presente Avviso, devono essere eseguite, a pena di inammissibilità, personalmente dal soggetto proponente o da un suo delegato accreditato sulla piattaforma con tale ruolo, con modalità interattive e non automatizzate.

È vietato l'utilizzo di sistemi automatizzati, script, bot o qualsiasi altro strumento informatico volto a eseguire, in modo massivo o non interattivo, una o più delle seguenti operazioni:

- registrazione o validazione di domande sulla piattaforma SIPES per conto di soggetti terzi, al di fuori dei casi di rappresentanza legale o delega di cui al comma 3;
- estrazione automatizzata dei codici di convalida da caselle PEC aziendali;
- trasmissione delle domande mediante compilazione e invio automatico del form di presentazione.

La trasmissione della domanda per conto di soggetti terzi è ammessa nei soli casi disciplinati dal presente Avviso. In ogni caso, il soggetto «Delegato» – persona fisica o giuridica – non può procedere alla trasmissione simultanea, massiva e non interattiva, di domande riferibili a imprese distinte, come specificato dal comma 2 del presente articolo;

L'Amministrazione Regionale si riserva di chiedere al gestore tecnico della piattaforma o altro soggetto all'uopo incaricato l'estrazione e l'analisi dei log della piattaforma informatica, al fine di rilevare anomalie riconducibili a trasmissioni automatizzate o seriali.

Le domande trasmesse in violazione del presente articolo sono dichiarate inammissibili con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta trasmessa all'interessato, con assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. L'inammissibilità opera indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso pubblico e dalla correttezza sostanziale della domanda.

Nei casi in cui le anomalie rilevate presentino profili di rilevanza penale — con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 615-ter e 640 c.p. nonché alle disposizioni in materia di indebita percezione di contributi pubblici — L'Amministrazione Regionale trasmette senza indugio informativa all'Autorità



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Giudiziaria competente.

Art.15 - Verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione, concessione ed erogazione delle agevolazioni

La procedura di valutazione delle domande presentate è di tipo valutativo a “sportello”, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 184/2025.

L’attività istruttoria, in particolare, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del soggetto proponente, la tipologia di investimento e l’ammissibilità delle spese.

La verifica di ammissibilità della domanda di agevolazione sarà effettuata dal soggetto Istruttore e verterà sui contenuti riportati nella domanda di agevolazione e nei relativi allegati.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse una volta completata la verifica della completezza e regolarità formale delle domande entro i limiti dello stanziamento annuale, con atto del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese dal competente Assessorato adottato entro il termine massimo di 90 giorni dall’approvazione degli elenchi dei beneficiari da parte del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge n. 949/1952, che si riunisce a completamento della fase istruttoria, e previo esito positivo dei seguenti controlli previsti dalla normativa vigente:

- Verifica Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sul rispetto della soglia “*de minimis*” e sull’assenza di segnalazioni c.d. Deggendorf;
- per le agevolazioni di importo superiore a euro 150.000,00, l’impresa beneficiaria sarà sottoposta alle verifiche antimafia mediante consultazione telematica della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012 A tal fine, sarà richiesta la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, secondo i modelli allegati al presente avviso, con le modalità previste dall’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli suddetti sui titolari dell’impresa e familiari conviventi;
- verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 5 del 11/04/2016 attraverso la consultazione del Registro debitori dell’amministrazione regionale effettuata tramite l’Agenzia Sarda delle Entrate. Si precisa che ai sensi dell’art.14 comma 3 della stessa L.R. n. 5/2016, “l’accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all’approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati “a sportello”, in data antecedente alla loro richiesta”.

Gli elenchi delle imprese ammesse al contributo e di quelle escluse saranno consultabili nella pagina di pubblicazione dell’avviso e nelle Liste elenchi dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: [Liste Elenchi](#).

L’erogazione del contributo è effettuata a favore dell’impresa beneficiaria con appositi provvedimenti di pagamento adottati dal Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese a seguito dell’esito positivo delle seguenti verifiche:



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- a) verifica della regolarità del DURC⁶;
- b) verifiche inadempienze fiscali previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973⁷.

I contributi aventi ad oggetto gli investimenti effettuati di cui alla lettera a) dell'art. 4 e concessi per le operazioni di credito agevolato di cui alla legge n. 949/1952 sono erogati in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione.

Con riferimento al solo contributo in conto capitale per le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge n. 240/1981, dall'erogazione del contributo è trattenuta la quota eccedente le spese sostenute a titolo di anticipo (macrocanone), che sarà svincolata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- alla conclusione ordinaria o anticipata del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene.

I contributi aventi ad oggetto i **progetti di investimento di cui alla lettera B)** dell'art. 7, sono erogati con le seguenti modalità, alternative tra loro:

- con un'unica soluzione a saldo dell'intero contributo, a completamento dell'investimento, a seguito della presentazione della richiesta di erogazione e della documentazione di spesa di cui all'art.16, con le peculiarità sotto specificate in caso di leasing.
- con un'anticipazione del 70% del contributo spettante con riferimento alla quota spese da realizzare nel primo anno del cronoprogramma di investimento, previa presentazione di idonea fidejussione, e la restante quota a completamento dell'investimento e rendicontazione delle spese sostenute, con le peculiarità sotto specificate in caso di leasing.

In tale caso, la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta da effettuare in fase di presentazione della domanda, e previa trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria dovrà essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore dell'amministrazione d'importo pari alla somma da erogare, e avere una durata pari al termine stabilito per l'esecuzione del progetto di investimento e la presentazione della rendicontazione

⁶ In presenza di DURC non regolare, per la liquidazione delle agevolazioni verrà attivato l'intervento sostitutivo previsto all'art. 31, comma 8 bis del D.L. n. 69/2013 convertito con L. n. 98/2013 e ss.mm.ii, e si procederà all'erogazione integrale o parziale a favore degli enti previdenziali nei confronti dei quali è stata riscontrata l'irregolarità, per la quota massima del contributo concesso.

⁷ Nel caso in cui sia rilevato un inadempimento, l'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, è versato direttamente all'agente di riscossione, fino a concorrenza del contributo concesso.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

finale, maggiorato di ulteriori 12 (dodici) mesi, e sarà svincolata dall'Amministrazione solo a seguito della formale approvazione del provvedimento di liquidazione del saldo.

Non può essere erogata l'anticipazione fintanto che non risulta stipulato il contratto di finanziamento/leasing e dimostrata l'integrale copertura del piano di investimento.

A seguito della concessione del beneficio, qualora richiesta in fase di presentazione della domanda, l'impresa deve presentare richiesta di erogazione dell'anticipazione tramite la piattaforma SIPES allegando la garanzia fideiussoria e il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria (leasing) debitamente sottoscritto dalle parti, entro il termine di 15 giorni dalla concessione.

Per le operazioni di leasing (legge n. 240/1981), dall'erogazione del contributo a saldo è trattenuta una quota pari al 20%, che sarà svincolata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) alla conclusione ordinaria o anticipata del contratto (qualora venga riscattato il bene);
- b) decorsi 5 anni per le macchine e/o 10 anni per gli immobili (dalla data di consegna del bene) con o senza riscatto del bene

Art.16- Rendicontazione PROGETTI DI INVESTIMENTO (Articolo 7 lettera B) – PI

Ai fini dell'ottenimento delle erogazioni a saldo è richiesta la presentazione di apposita richiesta da trasmettere tramite la medesima piattaforma SIPES, in cui dovrà essere caricata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la rendicontazione delle spese sostenute (Modello A – DSAN Rendicontazione) firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- nel caso di acquisto di immobile: copia dell'atto notarile di vendita registrato;
- nel caso di acquisto del solo terreno per deposito, dovrà essere prodotto anche l'Elenco dei mezzi in ammortamento di proprietà dell'impresa;
- nel caso di costruzione, ammodernamento o ampliamento di immobile, dovrà essere prodotta:
 - piantina planimetrica aggiornata con evidenza dei mq e della destinazione d'uso di ogni singolo vano;
 - dichiarazione **sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza**, attestante la natura dei lavori eseguiti, data inizio e fine lavori, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).
- nel caso di bene acquistato in leasing, il verbale di consegna e se trattasi di bene immobile, planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione;
- nel caso di acquisto o locazione finanziaria di automezzi, copia della Carta di circolazione



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

- nel caso di acquisto di beni usati (macchine, attrezzature, mezzi mobili) devono essere prodotte:
 - dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario).
 - dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale, sottoscritta con firma digitale o con firma autografa (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere allegato il documento di riconoscimento del soggetto firmatario), attestante che:
 - a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.
- nel caso di contributo per la riduzione della garanzia, l'attestazione rilasciata dal Confidi dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.

Su eventuale richiesta del soggetto istruttore dovranno essere prodotti gli originali dei documenti citati e le fatture quietanzate nel termine di dieci giorni dalla richiesta medesima.

Art.17- Obblighi del beneficiario e revoca delle agevolazioni

L'impresa è obbligata a mantenere la destinazione aziendale ed artigiana dei beni agevolati per i seguenti periodi, calcolati dalla data della fatturazione o del verbale di consegna del bene:

- beni immobili - 10 anni;
- beni mobili - 5 anni ad eccezione dei beni di cui al punto successivo
- hardware, software, mezzi per noleggio con conducente, per taxi o autoscuole – 3 anni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, ed in particolare se i beni mobili ed immobili acquistati con l'intervento sono alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, le agevolazioni saranno revocate totalmente.

Nel caso in cui i beni immobili acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti dopo i cinque anni successivi alla concessione, la revoca delle agevolazioni sarà disposta parzialmente ed in misura proporzionale all'inadempimento riscontrato.

È fatta salva la possibilità per il competente Assessorato di valutare, su richiesta documentata dell'Impresa beneficiaria, la sussistenza di specifiche situazioni legate alla tipologia dell'attività esercitata dal beneficiario, o anche assimilabili alla forza maggiore, di cui tenere conto ai fini dell'eventuale adozione della revoca delle agevolazioni e per la graduazione del relativo provvedimento. L'Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, disporre ulteriori accertamenti relativi alla documentazione presentata.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Nel caso in cui successivamente alla concessione venisse accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero in presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, le agevolazioni saranno revocate totalmente.

Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate totalmente in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Oltre ai precedenti casi sopra menzionati, l'Amministrazione regionale procede comunque alla revoca delle agevolazioni concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca, maggiorato di cinque punti percentuali nei casi previsti dal D. lgs. 184/2025.

Eventuali variazioni straordinarie dell'impresa beneficiaria dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione regionale e al soggetto istruttore per le successive valutazioni.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede il competente Assessorato con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19.2.2019 e successive modifiche ed integrazioni. Tali crediti sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

L'impresa, i soggetti finanziatori (Banche, intermediari finanziari o CONFIDI) e le società di locazione finanziaria, hanno l'obbligo di informare tempestivamente l'amministrazione regionale in merito a eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale dei beni agevolati, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o della locazione finanziaria.

L'amministrazione concedente, per il tramite del soggetto istruttore, ha l'obbligo di:

- verificare con cadenza semestrale presso le Banche, gli intermediari finanziari o i CONFIDI, finanziatrici, la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento;
- effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione.

L'amministrazione concedente si riserva, altresì e in ogni tempo, la facoltà di accertare direttamente, sia presso le Banche, gli intermediari finanziari, i CONFIDI e le società di locazione finanziaria che presso l'impresa, per tutta la durata del contratto di finanziamento o locazione finanziaria, la sussistenza delle



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

condizioni, e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

Art. 18 – Variazione dei progetti di Investimento

Con riferimento alla categoria Progetti di Investimento di cui alla lettera B), articolo 7, sono ammissibili le seguenti variazioni considerate “non sostanziali”, apportate successivamente alla concessione, da comunicare all’Amministrazione, senza necessità di approvazione da parte di quest’ultima:

- a) Variazione del cronoprogramma, da effettuare entro il 31/01 degli esercizi successivi a quello della concessione del contributo a pena di inammissibilità della spesa;
- b) variazioni all’interno della macrocategoria “voce di spesa” fino a uno scostamento non superiore al 20% dell’importo ammesso per la stessa;
- c) sostituzione dei beni previsti con altri simili o equivalenti. Restano fermi i limiti di spesa e di contributo previsti per alcune tipologie di spesa.

Non sono ammesse variazioni che comportino l’inserimento di nuove “voci di spesa” non previste nella domanda iniziale o viceversa la cancellazione di “voci di spesa” inizialmente previste, né variazioni che comportino comunque il superamento della soglia del 20% anche solo per una “voce di spesa”.

Art. 19 – Controlli

L’Amministrazione Regionale potrà effettuare idonei controlli, *ex ante* e/o *ex post* concessione, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte e sulla verifica dei dati dichiarati negli allegati alla Domanda di Agevolazione, ai sensi dell’art.71 del D.P.R.445/2000. L’impresa beneficiaria deve impegnarsi a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del soggetto istruttore, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi relativi all’agevolazione.

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del D.P.R. 445/2000, accertate anche successivamente alla determinazione di ammissibilità, il Direttore del Servizio competente procederà alla revoca delle agevolazioni.

Si ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 20 – Rinuncia

I beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte alle agevolazioni richieste, dovranno darne tempestiva comunicazione, e comunque entro 15 giorni dalla concessione, all’indirizzo PEC: tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it.

In tutti gli altri casi, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l’accettazione implicita del beneficio o di mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità o per dichiarazioni false o reticenti, l’Amministrazione disporrà la revoca totale o parziale della concessione, e il recupero delle somme qualora già erogate, con aggravio di oneri come per legge.



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

Art. 21 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'Art.5 della L.241/90 è la funzionaria Maria Giovanna Pinna responsabile del settore Incentivi e normativa Imprese artigiane del Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art. 22 – Ricorsi e foro competente

Gli atti adottati in conseguenza del presente Avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. Del D.lgs.104/2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. P. R.24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.

Art. 23 – Acquisizione documentazione e richieste chiarimenti

Il presente Avviso è reperibile sul sito www.regione.sardegna.it, sezione Bandi e gare dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio).

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere inoltrate all'indirizzo PEC tur.programmazione@pec.regione.sardegna.it, fino a 5 giorni antecedenti la data di chiusura della piattaforma per la compilazione e registrazione delle domande (Fase di compilazione – lettera a) articolo 12).

Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima al fine di garantire trasparenza e *par condicio* tra i concorrenti, a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" (FAQ) sul sito www.regione.sardegna.it, nella medesima sezione nella quale è pubblicato l'avviso.

NB: Attraverso i chiarimenti verranno fornite indicazioni generali sulle tipologie di spesa ammissibili, sui criteri generali di ammissibilità o sui documenti necessari; le risposte non entreranno mai nel merito di casi specifici e personalizzati né forniranno un parere preventivo sull'ammissibilità della spesa o investimento che si intende proporre, per il quale si rimanda alla fase istruttoria.

Eventuali richieste di carattere strettamente tecnico sul funzionamento della piattaforma potranno essere inoltrate al servizio di assistenza SIPES al seguente indirizzo e-mail: supporto.sipes@sardegna.it, secondo le modalità meglio precisate nella Guida alla presentazione della domanda, disponibile nella pagina di pubblicazione dell'avviso, alla quale si rimanda per qualsiasi informazione relativa alla procedura di registrazione dell'utenza e alla presentazione della domanda.

Art. 24– Privacy

I dati personali identificativi (nominativi, indirizzi, contatti telefonici, posta elettronica, codice fiscale),



ASSESSORADUDE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Servizio Programmazione e finanziamenti alle Imprese

comunicati nella domanda e acquisiti in occasione dell'espletamento del presente procedimento, come da Informativa accessibile dall'apposito link reso disponibile sulla piattaforma SIPES – Scheda PRIVACY.

Art. 25– Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale, anche per il tramite di soggetti delegati, può procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento dell'investimento agevolato e/o sull'osservanza degli obblighi cui sono soggette le imprese beneficiarie, anche successivamente alla data di erogazione dell'aiuto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

La Direttrice del Servizio
Angela Maria Dedola